

ATTUALITÀ

MATTIA VISENTIN

L'Ufficio per il processo alla prova della Riforma. Qualche dubbio sui requisiti di imparzialità degli addetti.

L'Autore riflette su talune problematiche strettamente connesse al tema dell'incompatibilità in cui potrebbero versare gli addetti dell'Ufficio per il processo: affinché non vengano elusi i caratteri tipici del giusto processo, infatti, sarebbe opportuno estendere a tali soggetti i profili di terzietà ed imparzialità del decidente, considerato lo stretto contatto con quella figura.

The trial Office on the test of reform. Some doubts about the impartiality requirements of the employees.

The author reflects on certain problems closely linked to the issue of the incompatibility in which the employees of the trial office might find themselves: in order not to violate the typical features of due process, in fact, it would be appropriate to extend to such persons the profiles of the judge's impartiality and thirdness, given their close contact with that figure.

SOMMARIO: 1. Brevi premesse. - 2. L'incompatibilità dei membri dell'Ufficio per il processo. Riflessioni sparse - 3. La riforma Cartabia: tale nuovo assetto riuscirà a garantire il rispetto dei principi del *fair trial*? - 4. Conclusioni.

1. *Brevi premesse.* L'Ufficio per il processo, struttura organizzativa introdotta nel 2014 dall'art. 16-*octies* d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall'art. 50 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, ha l'obiettivo di apportare un miglioramento alla giustizia penale e civile: più precisamente, una delle finalità auspiccate è quella di favorire la ragionevole durata dei processi attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi interni alle sedi giudiziarie e di assicurare un più efficiente impiego delle tecnologie informatiche e della comunicazione¹. Principio, questo, insito - il punto interrogativo qui sarebbe d'obbligo, vista l'odierna temperie² - nella riforma della giustizia penale³; in

¹ Analizzando il contenuto della L. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. legge Cartabia, su cui, in linea generale, LA ROCCA, *La delega per la riforma: genesi e principi*, in "Riforma Cartabia" e rito penale. *La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di Marandola, Milano, 2022, 1 ss.), all'Ufficio per il processo vengono affidate plurime attività di supporto ai magistrati, che si possono distinguere in attività di cancelleria, mansioni di supporto al giudice in udienza, attività di redazione di bozze dei provvedimenti e controllo dei flussi statistici, attraverso la costituzione di un Ufficio per il processo "trasversale". Ad ogni modo, si è soliti affidare a tali membri lavori di non particolare complessità, poiché difficilmente costoro sono avvezzi ai temi connessi alla giustizia penale e civile. La struttura sarà destinata ad operare anche dopo la fine del periodo emergenziale, come rimarca TECCE, *L'istituzione dell'Ufficio per il processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, 218.

² Si pensi al d.l. 30 ottobre 2022, n. 162 di sospensione della riforma fino al 30 dicembre prossimo, ma anche all'ordinanza del tribunale di Siena che ha sollevato questione di legittimità costituzionale circa la sospensione, su cui GATTA, *Procedibilità a querela e rinvio della riforma Cartabia: sollevata questione*

molteplici occasioni, infatti, s'è ribadito che *efficienza* è la parola chiave della Cartabia⁴ e su questa direttrice s'insinuano le regole sull'Ufficio per il processo: quelle menzionate in apertura - che, sin qui, non hanno avuto grossa fortuna, essendo pochi gli uffici provvisti delle strutture d'ausilio - e quelle nuove, introdotte con la novella⁵.

Dalla lettura dei disposti di interesse si evincono chiaramente le plurime attività affidate ai membri che compongono l'Ufficio per il processo: con un maggior grado di precisione, si individuano mansioni di supporto ai magistrati e alle cancellerie, attività pratico-materiali di facile esecuzione, l'organizzazione del ruolo e delle udienze, oltre allo studio dei fascicoli⁶.

Al riguardo va sottolineato come - almeno in astratto - lo strumento potrebbe incidere positivamente sulla *performance* degli uffici, visti i tempi eccessivamente lunghi dei procedimenti penali, i ruoli sovraccarichi o il personale in costante carenza⁷. Ma non è tutto: in primo luogo va rimarcato come una risposta tempestiva da parte dell'amministrazione giudiziaria dovrebbe già trasparire dall'agire dell'organo inquirente, il quale è chiamato ad effettuare un'attività investigativa completa - dunque, coerente con i principi costituzionali⁸ - secondo una logica capace di assicurare un costante bilanciamento dei

di legittimità costituzionale, in www.sistemapenale.it.

³ A tal riguardo si veda, GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in www.sistemapenale.it. Dello stesso Autore, con DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, 2021, *passim*. Nel presentare la novella e i suoi prolegomeni (1) si parla di una «diade problematica» proprio in riferimento al rapporto tra giustizia penale ed efficienza.

⁴ In questi termini GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in www.sistemapenale.it; approfondite e critiche riflessioni su questo ideale di efficienza e sui pericoli insiti nella sua esasperazione, in PULVIRENTI, *Dalla "Riforma Cartabia" una spinta verso l'efficienza anticognitiva*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 631.

⁵ Si guarda, ovviamente, all'art. 1, co. 26, L. n. 134 del 2021, ma pure alla successiva L. 26 novembre 2021, n. 206 e al d.lgs. 19 ottobre 2022, n. 151.

⁶ Per un inquadramento del tema nell'economia della riforma Cartabia, LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *questa Rivista*, 2021, 8.

⁷ Basterebbe leggere la relazione del Primo Presidente di Cassazione per l'anno giudiziario 2022 (disponibile integralmente sul sito istituzionale della Corte suprema) per avvedersi del come l'arretrato oscilli, oggi, tra il 12% e il 13% con *nuances* leggermente diverse a seconda che si parli di uffici giudicanti o inquirenti.

⁸ Non si può tacere l'ammonimento di SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, Torino, 2005, 54 che, ben prima della Cartabia, evidenziava il pericolo di assolutizzare il valore della ragionevole durata delle indagini "a tutti i costi", anche a detrimento della completezza. Che - con le parole di DI BITONTO, *L'attività di indagine dopo l'avvio del processo penale*, Milano, 2009, 29 - non è più «mera opzione esegetica», ma un «obiettivo codificato» e - aggiungiamo noi - costituzionalizzato ed incarnato nelle fonti europee.

diritti in gioco⁹, parimenti tutelati dalla Carta fondamentale, ivi compreso quello ad una durata accettabile dell'esplorazione: ogni lungaggine, infatti, sbiadisce le risultanze dell'inchiesta, aumenta le attese dell'indagato, offende gli interessi della vittima ad avere una risposta celere in termini di giustizia¹⁰.

Tutto ciò incide inevitabilmente sulla qualità¹¹ del prodotto ultimo dell'attività giurisdicante, che esiterà da un *iter* distonico rispetto ai principi dettati dalle fonti superiori: la Costituzione e quelle europee¹².

Queste premesse bene illustrano lo scenario su cui il legislatore si è trovato ad operare, scegliendo di implementare le funzionalità dell'Ufficio per il processo: su questa direttrice, infatti, l'avvenire servirà per valutare la buona riuscita dell'esperimento.

Ad ogni modo, per ora merita evidenziare un primo *vulnus* che già emerge da una prima ricognizione dei disposti di nuovo conio e che influenza il rapporto tra gli addetti alla nuova struttura e i soggetti del procedere.

2. *L'incompatibilità dei membri dell'Ufficio per il processo. Riflessioni sparse.* Oltre alle problematiche sin qui esposte, giova sottolineare il recente varo del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151¹³ dedicato a fissare *Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge n. 206 del 26 novembre 2021 e della legge 27 settembre 2021, n. 134*.

Tale normativa definisce i requisiti di ammissione al concorso per l'Ufficio per il processo, oltre alle funzioni da affidare ai soggetti facenti parte del medesimo. Inoltre - e per ciò che più concerne la presente analisi - non viene toccato l'art. 11, co. 2-*bis*, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modifiche dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che, ulteriormente emendato dall'art. 33, co. 2 d.l. 1 marzo 2022, n. 17¹⁴, poneva l'accento sul regime di incompatibilità con

⁹ Riprendendo il pensiero degli autori testé citati e la riflessione di AMODIO, *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 797 si tratta di bilanciare, evitando slanci e "spot" capaci di mettere in ombra l'uno o l'altro tra i valori costituzionalmente tutelati. In tema, anche PASCUCI, *Durata ed efficienza dei procedimenti penali italiani. Riflessioni e proposte alla luce delle risultanze numeriche*, in *Rev. bras. dir. proc. pen.*, 2020, 1445.

¹⁰ Per un ritratto delle patologie - e pure sulle cause, più di prassi derivanti da regole normative - che affliggono l'attività investigativa delle procure nostrane si rinvia ai rilievi e ai dati esposti da TRAPELLA, *La durata delle indagini preliminari. Profili di una patologia*. Milano, 2022, in partic. 12 ss.

¹¹ Sintetizzando si potrebbe dire che la problematica influenza il binomio efficienza/qualità su cui VALENTINI, *Statistiche, riforme e altri demoni*, in *Arch. pen.* (web), 2022, 1, 1.

¹² Sulla tematica, si rimanda alle approfondite considerazioni di VALENTINI, *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, in *questa Rivista*, 2019, 2.

¹³ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre 2022 e non toccato dalla proroga del d.l. n. 162 del 2022, applicata, invece, alle altre disposizioni della Cartabia.

¹⁴ Pare opportuno riportare integralmente i tanti passaggi normativi che hanno condotto all'attuale asset-

l'esercizio congiunto della professione (o della pratica) forense: in altre parole, tutti gli avvocati che accettano l'incarico all'Ufficio per il processo debbono comunicarlo tempestivamente al Consiglio dell'ordine di appartenenza e sospendere *ex art. 20 L. 31 dicembre 2012, n. 247* l'attività professionale per tutta la durata del contratto con la pubblica amministrazione; in caso contrario, emergerebbe una causa ostativa alla presa di servizio all'ufficio.

L'argomento aveva già agitato il dibattito tra le rappresentanze forensi e l'esecutivo: a ben vedere un'esegesi letterale del c.d. Decreto P.N.R.R. affermava come i professionisti ingaggiati a tempo determinato nei progetti di attuazione del Piano nazionale potessero mantenere l'iscrizione all'albo professionale, pur dovendo, al contempo, adempiere agli obblighi previdenziali, anche se non esercenti la professione¹⁵.

In ordine a ciò, il Consiglio nazionale forense era intervenuto sul punto con la delibera n. 275 del 25 gennaio 2022, al fine di scongiurare eventuali - e potenziali - conflitti di interesse¹⁶.

Le perplessità evidenziate dal Supremo consesso forense richiedono attenzione, concentrandosi sull'ipotesi - tutt'altro che remota - in cui il professionista svolga congiuntamente l'attività professionale e l'incarico di lavoro presso la pubblica amministrazione. Il problema merita la soluzione che traspare dalla legge professionale e dal codice forense, che tratteggiano le linee di condotta da adottare nel momento in cui ci si imbatte in contesti nei quali taluno possa venire meno ai requisiti di probità, di correttezza e anche di riservatezza: si tratta di principi che vincolano il professionista impiegato in altre funzioni, coinvolto in potenziali conflittualità con l'interesse del proprio *munus difensivo*¹⁷.

to, onde offrire a chi legge l'immagine dello stato, tutt'altro che consolidato, della normativa a regola dell'Ufficio. Ad esempio la novella del marzo 2022 s'è resa necessaria in conseguenza della delibera C.N.F. del 25 gennaio 2022 che, in effetti, interpretava in senso restrittivo l'art. 31 d.l. 6 novembre 2021, n. 152 (c.d. decreto P.N.R.R.) sancendo l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e le mansioni dell'Ufficio.

¹⁵ Punto sul quale non interviene nemmeno l'art. 33 d.l. n. 17 del 2022 che, sì, prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense, tuttavia nulla dice in merito alla continuità previdenziale, in ragione della cancellazione automatica da Cassa forense che consegue alla sospensione dall'albo.

¹⁶ Con la delibera anzidetta il Consiglio nazionale forense invitava il Governo ed, in particolare, i Ministri per la pubblica amministrazione e della giustizia ad introdurre in via d'urgenza disposizioni idonee a scongiurare conflitti di interesse (era stata espressa «profonda preoccupazione» oltre a «significative perplessità sul piano applicativo e sistematico»), prevedendo una causa necessaria di sospensione della professione forense per tutti gli avvocati reclutati negli uffici della pubblica amministrazione e, in particolare, proprio nell'Ufficio per il processo.

¹⁷ Donde l'emendamento proposto al ministero dal Consiglio con le seguenti modifiche al predetto art. 31: «al primo comma, lettera a), capoverso 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: nel caso in cui

Nondimeno, il regime descritto vale anche per i praticanti – abilitati e non – assunti a supporto delle attività all’interno degli Uffici giudiziari: a stabilirlo è, di nuovo, l’art. 33, co. 2, d.l. n. 17 del 2022 con le modifiche apportate dalla L. di conversione 27 aprile 2022, n. 34 previa valutazione della Commissione giustizia del Parlamento¹⁸.

Se quanto sinora affermato vale per la contemporaneità dei ruoli, di talché – s’è detto – l’uno esclude l’altro; ci si trova dinanzi ad un vero e proprio *vulnus* normativo, poiché nulla si dice circa l’ipotesi in cui, prima, l’avvocato assuma la difesa di un individuo coinvolto in un dato procedimento penale e, poi, si sospenda per ricoprire il ruolo di addetto all’Ufficio per il processo nel medesimo circondario ove ha prestato la precedente assistenza difensiva, con il rischio di entrare in contatto con il fascicolo relativo alla vicenda di cui si occupava. Si tratta di un rilievo non trascurabile, dato che l’interessato si ritroverebbe a maneggiare i fatti di cui aveva già preso cognizione in una veste differente: il pericolo di condurre un’attività gravata da pregiudizi è forte.

Ora, in un simile contesto, sarebbe corretta l’introduzione di una normativa idonea a prevenire evenienze di questo tenore: la soluzione potrebbe individuarsi nelle norme contenute nel codice di rito che, agli artt. 34, 35 e 36, disciplinano un regime di incompatibilità, per l’organo giudicante, a seguito di atti compiuti in altri frangenti nel medesimo procedimento, per ragioni di affinità-coniugio oppure in tutti i casi in cui sussista il concreto – e fondato – rischio che i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice siano palesemente violati¹⁹.

In linea del tutto generale, è piuttosto chiaro come il concetto di imparzialità

l’ordinamento professionale di appartenenza preveda l’assunzione di cui al periodo precedente come causa di incompatibilità con l’esercizio della professione, l’assunzione comporta la sospensione dall’esercizio professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. Il professionista sospeso non può svolgere l’attività professionale e i competenti ordini e collegi professionali, previa domanda del professionista, provvedono ad iscriverlo in apposita sezione speciale dell’albo».

¹⁸ Si rimanda, così, al parere del 29 marzo 2022, relativo al d.l. n. 17 del 2022: la Commissione giustizia della Camera ritiene che i praticanti avvocati – abilitati e non – assunti all’interno dell’Ufficio per il processo non possano svolgere attività nello studio legale di appartenenza.

¹⁹ DINACCI, *Giudice terzo ed imparziale quale elemento “presupposto” del giusto processo tra Costituzione e fonti sovranazionali*, in *questa Rivista*, 2017, 3, 4 parla di un rapporto di strumentalità necessaria tra gli accorgimenti di cui si tratta – funzionali ad assicurare l’imparzialità e la terzietà del giudicante – e l’archetipo di giustizia processuale tratteggiato dalla Costituzione. Di qui, il riferimento a quel filone giurisprudenziale in cui, sul finire degli anni novanta, la Consulta ribadiva come i principi fondanti la figura giudiziale siano assicurati tramite un bagaglio normativo di norme che, come soluzione, inibiscono l’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Ci si riferisce a Corte cost. nn. 307, 308 e 331, tutte del 1997.

- inteso quale riflesso del fondamentale principio di uguaglianza che lega chiunque sia soggetto al pronunciamento giudiziale - implichi la presenza di un giudice scevro da suggestioni esterne, che potrebbero condizionarne negativamente la funzione decisoria²⁰. Ciò non significa privare il decisore della discrezionalità di cui è titolare nel valutare i fatti oggetto di addebito, ma, certo, qualsivoglia circostanza capace di incidere sulla *serenità* del giudizio andrebbe scongiurata²¹.

Bisogna, quindi, convivere con l'idea che i requisiti di indipendenza e di imparzialità sono caratteri imprescindibili affinché siano rispettati i principi del giusto processo, financo la presunzione di innocenza che viene garantita solo dall'assenza di pregiudizi in capo al decisore²².

Se sono chiari - ma si potrebbe dire, assodati - i rilievi appena sviluppati, resta solo da comprendere la ragione per cui si propone di applicare gli artt. 34 ss. c.p.p. agli addetti dell'Ufficio per il processo; la risposta viene proprio dai compiti che sono assegnati loro, di ausilio - ma sarebbe più corretto dire: di partecipazione - alla funzione giurisdizionale. Proprio dall'esempio fatto sopra - l'avvocato che cambia mestiere - si intravede chiaramente la prospettiva di rischio che il giudice venga influenzato dal bagaglio di conoscenze che il suo collaboratore si porta dietro dalla pregressa attività difensiva.

La risposta, pertanto, non può che stare nell'estendere le regole su imparzialità ed astensione anche ai membri dell'Ufficio. Ferma tale premessa, resta da capire se e come il d.lgs. n. 151 del 2022 affronti la problematica in discorso: a ciò sarà dedicato il paragrafo che segue.

3. La riforma Cartabia: tale nuovo assetto riuscirà a garantire il rispetto dei principi del fair trial? L'esecutivo non è rimasto del tutto inerte alle plurime sollecitazioni del Consesso forense e - s'è detto - licenziava il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 proprio allo scopo di colmare le lacune riscontrate nei pre-

²⁰ Sul tema dell'imparzialità della funzione giurisdizionale è opportuno riportare GAETA, *L'esistenza di strumenti a garanzia della idoneità del giudice: una precondizione di sistema, Il giusto processo tra modello europeo e resistenze interne*, a cura di Gaito, Milano, 2022, 60.

²¹ Utili approfondimenti lungo queste direttrici, in CANESCHI, *L'imparzialità del giudice nel prisma della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e le ricadute sull'ordinamento interno*, in questa *Rivista*, 2022, 2, 1 ss. o, più risalente, DEAN, *I principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice nella sistematica del procedimento penale*, in *Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto*, a cura di Cerquetti, Fiorio, Padova, 2002, 3 e ss.

²² Rilievi condivisi anche a livello unionista: cfr. Corte giust. UE, 16 novembre 2021, cause riunite C-748/19 e 754/19, *WB* e altri, annotata da FALCONE, *Indipendenza ed imparzialità del giudice quali presupposti per un'effettiva tutela del principio della presunzione di innocenza*, in www.sistemapenale.it

cedenti interventi normativi: ecco che all'art. 4, rubricato «*componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione*», emerge come i magistrati onorari e tirocinanti addetti all'Ufficio per il processo non possano accedere ai fascicoli, partecipare alle udienze e a tutti i procedimenti in camera di consiglio se sussistono le ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c.²³ e dagli artt. 34 e 36, co. 1, lett. *a), b), d), e), f)*, c.p.p. Quest'ultima disposizione, considerati i plurimi compiti attribuiti agli addetti, potrebbe rappresentare una soluzione coerente a fronte delle osservazioni elaborate dagli operatori e dai principi avvertiti dalle fonti di livello interno ed europeo²⁴.

Ma si torni ancora per un attimo sul binomio incompatibilità-astensione, allo scopo di garantire una maggiore adesione al principio di imparzialità dell'organo giudicante, evidentemente connesso ai valori costituzionali del *giusto processo*²⁵.

Concettualmente l'opzione del d.lgs. n. 151 del 2022 potrebbe appagare, visto che si ricorre ad istituti vocati alla salvaguardia dell'equidistanza del giudice dalle parti e dalla regiudicanda. Certo, anche ad estendere i richiami dell'art. 4 a tutti gli addetti all'Ufficio, resterebbero delle criticità derivanti dal fatto che manca il riferimento alla lett. *c)* dell'art. 36 c.p.p.: quest'ultima norma, oltre ai casi indicati agli artt. 34 e 35 c.p.p., specifica ulteriori ipotesi in cui il decisore avrebbe l'obbligo di astenersi, tra cui – lo si sottolinea – la circostanza per la quale il medesimo abbia già dato consigli o abbia già manifestato il suo parere in merito all'oggetto del procedimento.

²³ La tematica relativa all'astensione non è certo nuova al diritto amministrativo: più in generale, si potrebbe dire, al diritto pubblico. Benché sotto un differente profilo, si rinvencono rilievi similari a quelli sviluppati in queste pagine in una nota pronuncia (TAR Roma, 27 aprile 2020, n. 4235) in cui il giudice amministrativo si pronunciava su un caso riguardante la composizione delle commissioni esaminatrici in alcune procedure concorsuali: a tal proposito, infatti, si esprimeva l'obbligo di astensione per taluni commissari, sussistendo degli indicatori (per esempio, la sistematicità della collaborazione professionale) che avrebbero inciso sul carattere dell'imparzialità dell'intera procedura. Anche qui dal pregresso contatto con l'oggetto del procedere (qui, il candidato al concorso) discende un vizio che travolge l'intera procedura.

²⁴ Sul tema, guardando oltre confine, si richiama l'opinione n. 22 del *Consultative Council of European Judges* avente ad oggetto proprio «*the role of Judicial Assistants*» (8 novembre 2019). Il Comitato dei Ministri affidava al Comitato consultivo dei giudici europei l'elaborazione di un parere in merito al ruolo dei cancellieri e degli assistenti legali all'interno dei palazzi di giustizia e dei loro rapporti con i giudici; il fine dichiarato era chiaramente quello di incentivare e di rafforzare i requisiti di indipendenza, di efficienza e di responsabilità negli uffici decidenti.

²⁵ Per una visione prospettica di tali principi, ormai incardinati nella tradizione giuridica nostrana, alla luce della Riforma e dei cambiamenti sulle indagini e sul susseguente giudizio, DE CARO, *Riflessioni sulle recenti modifiche della fase investigativa e della regola di giudizio: un percorso completo tra criticità e nuove prospettive*, in *questa Rivista*, 2022, 3, in partic. 2-3.

A ben vedere, è il caso che più s'attaglia a quello dell'ex avvocato che già conosca il caso sul quale è chiamato a collaborare con il giudice.

Con un esempio, che cosa potrebbe accadere se l'addetto all'Ufficio fosse chiamato a redigere una bozza di sentenza, avendo una piena contezza degli accadimenti occorsi in un determinato contesto storico e leggendoli con gli occhi di chi, un tempo, difendeva una delle parti private.

Vero è che si tratta di una semplice minuta e, dunque, perfettamente modificabile dal giudice; lo è del pari che la prospettazione offerta in quella sede influisce, anche involontariamente, sulla psiche del giudicante, che finirebbe per trattare e chiudere la vicenda processuale con un'idea già preconstituita.

Sarebbe forse una tematica adatta ad uno psicologo più che ad un giurista, poiché non è pensabile chiedere sforzi all'addetto coinvolto, né tantomeno, nel caso di specie, si potrebbe imputargli un disinteresse della vicenda: egli, in passato, si è già confrontato con la realtà e con i fatti descritti nel fascicolo e, quindi, ne sarà influenzato. E – peggio, sul piano dei valori tratteggiati dagli artt. 111 Cost. e 6 C.E.D.U. – rischierà di influenzare anche il giudice, così come chiunque altro con cui si confronterà, esprimendo la propria posizione (*rectius*: il proprio pregiudizio).

Il legislatore offre, allora, una garanzia doppiamente incompleta: *in primis*, perché l'art. 4, co. 4, d.lgs. n. 151 del 2022 non pare essere applicabile a tutti gli addetti, ma solo ai giudici onorari e ai tirocinanti; in secondo luogo, perché non preclude la possibilità ai destinatari della norma di condizionare il verdetto finale se già si siano interessati del caso: e tanto – s'è visto – significa ammettere il potenziale rifiuto del concetto di *neutralità*, elidendo una garanzia fisiologica del giusto processo²⁶.

²⁶ Il requisito dell'imparzialità, richiesto, altresì, dall'art. 6, par. 1, C.E.D.U., come interpretata dal Collegio alsaziano, deve essere apprezzato secondo un doppio criterio *soggettivo* ed *oggettivo*.

Il primo consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia una idea preconcepita rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame; diversamente, il secondo impone di capire se esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità. Su questi aspetti, nell'ambito di una giurisprudenza copiosa, Corte EDU, 16 ottobre 2018, *Daineliene c. Lituania*; Corte EDU, 31 ottobre 2017, *Kamenos c. Cipro*.

Analoghe considerazioni sono state sviluppate dalla giurisprudenza nostrana, in un caso in materia di prevenzione (v. Cass., Sez. un., 24 febbraio 2022, n. 25951, reperita tramite la banca dati *Dejure*): con questo insegnamento il giudice di legittimità – che riprende l'intervento additivo della Consulta con sentenza del 14 luglio del 2000, n. 283 – valorizza il rispetto dei principi del *fair trial*; più precisamente, viene riconosciuta una diversità di oggetto e di scopo fra il procedimento penale e quello di prevenzione, tuttavia possono sussistere delle circostanze in cui il giudice della prevenzione sia incompatibile con la propria funzione: una di esse è il caso in cui il decidente abbia *aliunde* formulato valutazioni che potrebbero pregiudicare l'interessato. Lì il giudice deve astenersi; in caso contrario, è essenziale dar

Gli argomenti spesi a sostegno della tesi non sono certo estranei all'ordinamento: si pensi alle situazioni in cui è precluso ad un avvocato espletare le funzioni di giudice onorario o di viceprocuratore in contesti anche geograficamente vicini al proprio bacino di attività.

A pensare all'art. 4 d.lgs. n. 151 del 2022 si resta perplessi: il legislatore, infatti, ha mancato di approfondire la possibilità di un sequenziale esercizio della funzione difensiva e dei compiti dell'Ufficio per il processo. Sarà un tema sul quale gli operatori, al pari - si spera - della nuova maggioranza saranno chiamati a confrontarsi a breve.

4. Conclusioni. Pur dando atto dell'obiettivo sforzo del legislatore nel dare forma all'incompatibilità degli addetti all'Ufficio, attingendo dal codice di rito, ciò non basta ad arginare alcuni rischi di cui saprà farsi carico la prassi.

Il pericolo è che residuino eccessivi spazi di discrezionalità in capo a membri che, di fatto, non sostituiscono il decisore, ma che esercitano un'influenza esterna sull'oggetto della vicenda²⁷: essi potranno decidere se collaborare nella definizione del caso o meno.

Questo sicuramente cozza con i canoni strutturali della giurisdizione, dato che sia la Consulta, sia la Corte di cassazione si mostrano sempre più sensibili dinanzi al dogma d'imparzialità del giudicante e proteggono tale valore proprio mediante gli istituti dell'astensione, della ricusazione e della rimessione del processo²⁸.

Già la fiducia del popolo italiano verso la magistratura è - usando un eufemismo - diminuita rispetto a qualche decennio fa; la sciatteria di chi scrive le norme rischia di dare il colpo di grazia, compromettendo non solo l'immagine del giudiziario in una società democratica, ma anche la qualità delle istituzioni. Il timore è che, indulgendo sull'Ufficio del processo, si contribuisca ad erodere in maniera irreversibile il rapporto tra i corpi sociali e il sistema giustizia.

Dinanzi a un panorama così frastagliato come quello offerto dalla Cartabia, è senz'altro complicato interpretare il diritto in maniera univoca; per tale ragione il legislatore dovrebbe essere più preciso nel delineare i contorni di uno

voce alle parti coinvolte, che hanno la facoltà di ricusare *ex art. 37 c.p.p.*

²⁷ Per un approfondimento sulla tematica, GAETA, *Notazioni critiche sull'imparzialità del giudice a margine delle proposte della Commissione ministeriale di riforma dell'ordinamento giudiziario*, in questa *Rivista*, 2021, 2, 1, ss.

²⁸ Cfr. Cass., Sez. V, 5 ottobre 2021, ord. n. 38902, in *www.sistemapenale.it*, con nota di ALBANESE, *Alle sezioni unite due questioni in tema di imparzialità del giudice della prevenzione. Un'altra tappa lungo il sentiero della 'giurisdizionalizzazione'?*

specifico istituto e dell'apparato organizzativo che debba farne uso: lo esige il principio di legalità il cui corollario, non a caso, è dato dalla determinatezza nel *rafting* normativo.

Diversamente si palesa il rischio di fraintendimenti nei ruoli e nell'esercizio delle prerogative disciplinate dalla legge: in un contesto siffatto ci si allontanerebbe sempre di più da ciò che oggi definiamo Stato di diritto.

Beninteso - e chiudendo sulla nostra breve analisi - non si pretende che il legislatore preveda tutte le fattispecie di incompatibilità di cui si farà foriera la realtà empirica: sarebbe quasi impossibile. Ogniqualvolta, però, ci si imbatta in criticità prevedibili, è indispensabile che l'ordinamento offra gli strumenti per tutelare i capisaldi del processo: qui, i valori di terzietà ed imparzialità. D'altro canto, si tratta di garanzie che si «manifestano come modo di essere della giurisdizione nella sua oggettività»²⁹.

²⁹ Non può che farsi nuovamente richiamo a Corte cost., 29 settembre 1997, n. 307.